



## SERVIZIO PIANIFICAZIONE

**Determina del Direttore n° 50 del 07-06-2022**

---

**OGGETTO:** **Determinazione della somma complessiva da corrispondere al Consorzio di Bonifica Centro da parte di ACA S.p.A., a titolo di ristoro onnicomprensivo per la gestione del servizio di depurazione del Comune di Chieti secondo la regola del common carriage**

---

### IL DIRETTORE

**VISTA** la L. R. del 12 aprile 2011 – n° 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente dell’ERSI n° 6 del 14-09-2020 con il quale il sottoscritto ing. Alessandro Antonacci è stato nominato Dirigente dell’AREA PIANIFICAZIONE dell’ERSI;

#### **RICHIAMATI:**

- ✓ l’accordo di programma sottoscritto in data 21.08.2009 fra il Comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica Centro per la gestione del servizio di depurazione della Città di Chieti e, segnatamente, dei depuratori denominati “San Martino”, “Vallepara” e Buonconsiglio”;
- ✓ l’atto di proroga ventennale dell’accordo di programma sottoscritto in data 27.10.2011 fra il comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica Centro relativo alla gestione del detto servizio;
- ✓ il verbale di trasferimento del servizio idrico integrato sottoscritto dal Comune di Chieti e da ACA S.p.A. in data 03.07.2017 che tuttavia prevedeva un rinvio di alcuni mesi per la presa in carico, da parte di ACA S.p.A., dell’impianto di depurazione di S. Martino e, con esso, degli altri impianti;

**PRESO ATTO CHE** malgrado gli accordi contenuti nel citato verbale di trasferimento del servizio idrico integrato da parte del comune di Chieti alla Società ACA S.p.A. e nonostante i reiterati tentativi di ex ATO 4 Pescara - e successivamente di ERSI - di ripristinare legittime condizioni di servizio, il Consorzio di Bonifica Centro ha continuato a gestire gli impianti di depurazione di Chieti, unitamente al collettore fognario di collettamento dei liquami al depuratore S. Martino, senza la dovuta conformità al vigente D.Lgs. 152/2006 ed alle regole ARERA;

**CONSIDERATO CHE** l’art. 147 – comma 2 – lettera b) del vigente D.Lgs. 152/2006 ha definitivamente sancito il principio della unicità della gestione del Servizio Idrico Integrato;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l’art. 172 dello stesso D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare l’attuazione dell’obbligo della unicità della gestione del Servizio idrico Integrato, prevede persino specifici poteri sostitutivi affinché siano raggiunti gli obiettivi di efficacia,

efficienza ed economicità delle gestioni del Servizio di cui all'art. 147 – comma 2 del codice ambientale;

**CONSTATATA** dunque la situazione di fatto del Consorzio di Bonifica Centro, che ancora oggi gestisce gli impianti di depurazione di Chieti pur trattando oramai questi in via esclusiva - o comunque prevalente - reflui urbani, nonostante la vigenza del principio di unicità della gestione del Servizio Idrico Integrato, con evidenti e conseguenti disguidi operativi nella pianificazione regionale di ERSI nonché danni economici prodotti ai bilanci del gestore ACA S.p.A.;

**DATO ATTO CHE** il Consorzio di bonifica Centro, per quanto sopra detto, non è certamente configurabile come “*soggetto gestore*” né come “*soggetto grossista*” ma, ai sensi delle deliberazioni di ARERA 664/2015/r/idr e 918/2017/r/idr, nelle more del trasferimento della gestione degli impianti di “San Martino”, “Vallepara” e Buonconsiglio”, nonché della fognatura di collettamento dei liquami verso l'impianto di “San Martino”, di competenza del Servizio idrico Integrato, in ossequio al principio di unicità della gestione di cui all'art. 147 del D.Lgs. 152/06, è soggetto che si configura di fatto come *COMMON CARRIER* e che rientra, ad oggi, nella fattispecie del *COMMON CARRIAGE* ossia, giusta definizione di cui all'All. A della delibera ARERA 580/2019/r/idr, “*l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci*”;

**TENUTO CONTO CHE** in simili condizioni l'Ente d'Ambito è chiamato a determinare, negli anni tariffari di interesse, il corrispettivo spettante al *Common carrier* per il servizio svolto, pari al costo marginale sostenuto basato sul riconoscimento dei costi operativi e dei costi di investimento, ove esistenti, in coerenza con il principio europeo del *full-cost-recovery*;

**RILEVATO CHE** dalla data di trasferimento del servizio idrico integrato (verbale del 03-07-2017 fra ACA S.p.A. e Comune di Chieti) la potestà di riscossione della tariffa è in capo ad ACA S.p.A. e che si configura pertanto la necessità di riconoscimento al *common carrier* del detto corrispettivo a partire da tale data mentre assolutamente estranea risulta ACA S.p.A. rispetto ai servizi svolti dal Consorzio di Bonifica Centro per conto del Comune di Chieti fino alla data del 03-07-2017, come peraltro ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Pescara con Sentenza n. 00363/2020;

**VISTA** la diffida inviata dal Consorzio di Bonifica Centro ad ACA S.p.A. in data 12/04/2021 a mezzo del proprio legale, con la quale viene richiesta la corresponsione degli importi di cui all'accordo di programma intercorrente fra il Comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica Centro;

**RIBADITA** la totale estraneità del Servizio Idrico Integrato, sia del gestore ACA S.p.A. che dell'Ente d'Ambito ERSI, rispetto agli effetti prodotti dall'accordo di programma intercorrente fra il Comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica Centro, non potendosi certamente ipotizzare un subentro automatico nel rapporto contrattuale fra i detti Enti da parte del Gestore del S.I.I. e trattandosi peraltro, come spiegato sopra, di accordo non conforme ai dettami normativi in materia di Servizio idrico Integrato e pertanto in nessun caso riconoscibile;

**DATO ATTO CHE** il gestore ACA, pur ribadendo la propria estraneità al citato accordo di programma fra il Consorzio di Bonifica e il comune di Chieti ma nell'intento di riconoscere il giusto corrispettivo al Consorzio stesso, nella indicata veste di *Common Carrier*, ha richiesto ad ERSI, con nota prot. 9084 del 19-04-2021, la determinazione dell'esatto corrispettivo da corrispondere al Consorzio di Bonifica Centro per i servizi di depurazione resi dalla data del 03-07-2017, ancorché in regime di non conformità al D. Lgs. 152/2006, secondo la fattispecie del *Common Carriage*;

**RICHIAMATA** la nota di risposta di ERSI prot. 1846 del 20.05.2021 con la quale l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione del corrispettivo, in base al citato principio del *common carriage*;

**RILEVATO CHE** malgrado fosse in corso il procedimento di determinazione del corrispettivo, il Consorzio di Bonifica Centro - in data 25/01/2022 - ha depositato ricorso dinanzi al TAR - Sezione di Pescara - chiedendo l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'intero importo di cui al citato accordo di programma fra Consorzio stesso e Comune di Chieti;

**DATO ATTO CHE** ACA S.p.A. ha ricevuto - in data 12 aprile 2022 - dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cartelle di pagamento aventi ad oggetto importi erroneamente determinati sulla scorta del più volte citato accordo di programma del quale, come detto, il Servizio Idrico Integrato non riconosce alcuna valenza giuridica e rispetto a cui ACA S.p.A. è totalmente estranea;

**RICHIAMATA** la determina del Direttore del Servizio Regolazione di ERSI n. 7/DIR-REG del 16/12/2021 con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Peruzzi l'incarico di determinazione del corrispettivo *common carriage* da corrispondere al Consorzio Bonifica Centro di Chieti per il servizio svolto presso gli impianti di depurazione "San Martino", "Vallepara" e Buonconsiglio", nonché nella gestione della fognatura di collettamento dei liquami verso l'impianto di "San Martino", unitamente all'impianto di sollevamento, di competenza del Servizio idrico Integrato;

**TENUTO CONTO CHE** a seguito dell'incarico a lui conferito il dott. Raffaele Peruzzi ha rimesso la propria relazione dal titolo "*Istruttoria per la definizione del costo marginale del servizio fornito nell'ambito di un'attività di common carriage ai sensi del comma 21.2 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR*", acquisita al protocollo dell'ERSI al n° 1335 del 30/03/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO CHE** nella detta relazione viene preliminarmente illustrato il presupposto della teoria economica, giustificando la scelta del costo marginale di lungo periodo come la più adeguata ad intercettare i costi del servizio sostenuti dal *common carrier* per l'elevata incidenza dei costi fissi rispetto ai costi variabili (costo del personale e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti) evidenziando inoltre come l'approccio del costo marginale di lungo periodo sia coerente con il principio europeo del Full-Cost-Recovery ed infine specificando che, per quanto riguarda gli investimenti, ERSI non valorizza il costo del capitale considerando che l'opera è stata interamente realizzata tramite fondi pubblici;

**EVIDENZIATO CHE** i costi operativi, fissi e variabili, nella detta relazione, sono calcolati applicando la formula dei costi modellati prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato (MTN

- ad oggi l'unica formula parametrica esistente che determina i costi di un'ipotetica gestione efficiente sganciandosi dai costi di bilancio) per quanto riguarda il servizio di depurazione mentre per quanto riguarda la gestione della fognatura il costo del servizio è intercettato, in questa specifica fattispecie, nella valorizzazione dei costi operativi effettivamente sostenuti (energia per sollevamenti e costi di manutenzioni ordinarie);

**RILEVATO CHE** i costi di cui sopra, nella relazione allegata, vengono sintetizzati nella formula seguente:

*Costo marginale* = *COTR* + *Costo della fognatura* dove:

– Il valore COTR è calcolato secondo quanto previsto nel D.M. 1/8/96 (MTN);

– Il valore Costo della fognatura si calcola con i costi effettivamente sostenuti;

e che il corrispettivo totale per il periodo che va dal 03/07/2017 al 31/12/2021 è determinato in complessivi € 5.501.123,00;

**CONSIDERATO TUTTAVIA CHE** la mancata gestione degli impianti di Chieti ha provocato inevitabili danneggiamenti economici ai bilanci del Gestore unico, non consentendogli di acquisire i dovuti incassi né di trarre le conseguenti economie di scala, derivanti dallo svolgimento di attività analoghe in altri 64 comuni abruzzesi;

**CONSIDERATO QUINDI CHE** risulta ragionevole operare un riequilibrio del *full recovery*, tenuto inoltre conto che ACA S.p.A. ha sostenuto costi amministrativi e gestionali quali emissione di fatture, spese di spedizione, personale amministrativo, incassi, recupero crediti, gestione reclami ecc.

**RITENUTO CHE** i detti costi e mancati introiti possano essere globalmente quantificati nel 15% dei costi complessivi e che possano essere proporzionalmente imputati per il 50% alla tariffa idrica e per il 50% alla tariffa di depurazione, tanto da poter applicare una decurtazione finale al corrispettivo spettante al Consorzio di Bonifica nella misura forfettaria del 7,5%;

**DATO ATTO CHE** risulta congruo, alla luce di quanto detto, un corrispettivo finale a favore del Consorzio di Bonifica Centro - in qualità di *common carrier* nella attività di gestione dei depuratori "San Martino", "Vallepara" e "Buonconsiglio" di Chieti, oltre collettore fognario con relativi sollevamenti, pari a complessivi € 5.088.538,78 di cui:

a) € 565.393,19 per il periodo 03/07/2017 – 31/12/2017;

b) €/annui 1.130.786,39 per le annualità 2018 – 2019 – 2020 - 2021;

**DATO ATTO** altresì che l'importo derivante dalla attività di *common carriage* relativa alla gestione del servizio di depurazione della città di Chieti, alla luce delle risultanze del suddetto studio e delle successive rettifiche applicate da ERSI, giuste valutazioni in premesse, risulta pari ad €/mese 94.232,20, per l'annualità 2022 e seguenti;

**PRESO ATTO CHE** la situazione dei ruoli trasmessi dal Comune di Chieti ad ACA S.p.A. – da informazioni assunte dal gestore unico - risulta parziale, incompleta e frammentaria e che, conseguentemente, ACA S.p.A. sta provvedendo alla puntuale ricognizione delle utenze private e comunali;

**PRESO ATTO**, inoltre, dell'incompletezza dei ruoli e dalla inattendibilità amministrativo/contabile dei dati trasferiti dal Comune di Chieti, da cui discende la difficoltà di incasso della tariffa da parte del gestore ACA S.p.A.;

**RITENUTO** quindi opportuno, al fine di non compromettere i flussi finanziari del gestore ACA S.p.A., peraltro in concordato preventivo, e di non stravolgere lo schema regolatorio specifico alla base della attuale predisposizione tariffaria secondo il metodo MTI-3, già approvata dall'ERSI, ipotizzare una congrua rateizzazione dell'importo come sopra determinato, senza peraltro pregiudicare una ragionevole costanza di flussi finanziari in entrata a favore del Consorzio di Bonifica;

**EVIDENZIATO CHE** al piano di rateizzazione non devono essere applicati interessi di alcuna natura sia per le ragioni elencate al capoverso precedente che per aver determinato il corrispettivo spettante al Consorzio di Bonifica tenendo già conto delle rivalutazioni monetarie, mediante l'utilizzo del Metodo Tariffario Normalizzato;

**PRESO ATTO** di riunioni informali sull'argomento, intercorse tra ERSI, il Consorzio di Bonifica Centro e ACA S.p.A., durante le quali si é stabilito un piano di rateazione di n. 12 rate mensili da €/cd 200.000,00 per il primo anno e di successive n. 18 rate mensili di pari importo per la somma residua, e ritenuta congrua ed equilibrata la detta previsione;

**RILEVATO CHE** nelle more della definizione del corrispettivo con il criterio del *common carriage* ACA S.p.A. ha comunque provveduto, con decorrenza dal mese di settembre 2021, a versare acconti mensili di €/cd 100.000,00 al Consorzio di Bonifica Centro, per complessivi € 800.000,00 ad oggi, che andranno conseguentemente decurtati dal totale dovuto;

**STABILITO CHE** i termini e le condizioni del trasferimento definitivo ad ACA S.p.A., ai sensi dell'art. 172 comma 6, Codice dell'Ambiente, della gestione degli impianti di depurazione e reti gestiti dal Consorzio di Bonifica, saranno disciplinati in un apposito atto da sottoscrivere entro il 30/06/2022;

**STABILITO CHE**, nelle more del trasferimento definitivo della gestione degli impianti di depurazione e reti gestiti dal Consorzio di Bonifica, a far data dal 01.07.2022 e sino al 31.12.2022, il personale del Consorzio di Bonifica presente sugli impianti di cui trattasi sarà affiancato da personale di ACA S.p.A.

***Tutto ciò premesso e considerato, acclarata la propria competenza***

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto in ragione dell'istruttoria svolta;
- 2) **APPROVARE** il documento "*Istruttoria per la definizione del costo marginale del servizio fornito nell'ambito di un'attività di common carriage ai sensi del comma 21.2 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR*", rimessa dal dott. Raffaele Peruzzi di Firenze, acquisita al protocollo dell'ERSI al n° 1335 del 30/03/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **STABILIRE** che l'importo derivante dalla attività di *common carriage* relativa alla gestione del servizio di depurazione della città di Chieti, alla luce delle risultanze del suddetto studio e delle successive rettifiche applicate da ERSI, giuste valutazioni in premesse, risulta pari ad **€/mese 94.232,20**;
- 4) **STABILIRE** che la somma complessiva da corrispondere al Consorzio di Bonifica Centro da parte di ACA S.p.A., a titolo di ristoro omnicomprensivo per la gestione del servizio di

depurazione del Comune di Chieti secondo la regola del *common carriage*, per il periodo successivo al 03/07/2017 e fino al 31/12/2021, è pari ad € 5.088.538,78 di cui:

- a) € 565.393,19 per il periodo 03/07/2017 – 31/12/-2017;
  - b) €/annui 1.130.786,39 per le annualità 2018 – 2019 – 2020 - 2021;
- 5) **PRENDERE ATTO** che il gestore unico ACA S.p.A. ha già versato, ad oggi, al Consorzio di Bonifica Centro, acconti mensili di €/mese 100.000,00 per una somma totale di € 800.000,00;
  - 6) **IMPEGNARE** i soggetti destinatari del presente provvedimento al rispetto degli accordi intervenuti durante le riunioni tecniche sull'argomento, alla presenza dell'ERSI, in virtù dei quali il pagamento di quanto determinato ai precedenti punti – al netto di quanto già versato a titolo di acconto da ACA S.p.A. al Consorzio di Bonifica Centro - avvenga in n. 12 rate mensili da €/cd 200.000,00 per il primo anno e in successive n. 18 rate mensili di pari ammontare per l'importo residuo, senza applicazione di interessi per le motivazioni di cui in premessa;
  - 7) **STABILIRE** che i termini del trasferimento definitivo ad ACA S.p.A., ai sensi dell'art. 172 comma 6, Codice dell'Ambiente, della gestione degli impianti di depurazione e reti gestiti dal Consorzio di Bonifica, saranno disciplinati in un apposito atto da sottoscrivere entro il 30/06/2022;
  - 8) **STABILIRE** che, nelle more del trasferimento definitivo della gestione degli impianti di depurazione e reti gestiti dal Consorzio di Bonifica, a far data dal 01/07/2022 e sino al 31/12/2022, il personale del Consorzio di Bonifica presente sugli impianti di cui trattasi sarà affiancato da personale di ACA S.p.A.;
  - 9) **STABILIRE** inoltre che nelle more del trasferimento definitivo degli impianti ACA S.p.A. sarà tenuta a corrispondere al Consorzio di Bonifica quale *common carrier* un corrispettivo mensile a titolo di *common carriage* di €/mese **94.232,20** per l'annualità 2022 e seguenti;
  - 10) **DISPORRE** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ERSI;
  - 11) **TRASMETTERE** la presente determina al Consiglio direttivo dell'Ente per la successiva presa d'atto ed approvazione, delegando i competenti uffici ERSI all'aggiornamento del prossimo OdG;
  - 12) **TRASMETTERE** la presente determinazione al competente Servizio regionale, al Gestore unico del sub ambito pescarese Soc. ACA S.p.A. e al Consorzio di Bonifica Centro di Chieti;

II DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Alessandro Antonacci)

---

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 - D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

Il Direttore Tecnico  
(ing. Alessandro Antonacci)

---

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento.

Il Responsabile U.O. Contabilità Bilancio  
Annunziata Ferri

Il Direttore  
Arch. Silvia Aloisio

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all'indirizzo [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 08/06/2022 al 23/06/2022.

L'ADDETTO  
Dott.ssa Anna Ruggieri

**DETERMINA SERV. PIANIF. n. 50/2022**